PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

Ambulatorio Odontoiatrico Dott.ssa S.M.V Di Caro S.r.l

Controllo delle copie

☐ Distribuzione in forma controllata, copia n° _____
☐ Distribuzione in forma non controllata

Stato delle revisioni

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
00	Revisione	17/12/2023

1. PREMESSA: AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. PROMUOVE UNA CULTURA AZIENDALE ISPIRATA ALL'ETICA E ALLALEGALITÀ pag. 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI pag. 3
3. DESTINATARI pag. 6
4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO pag. 7
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ED ESCLUSIONI pag. 7
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE pag. 8
7. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA pag. 8
7.1 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA pag. 9
7.2 SEGNALAZIONI ANONIME pag. 10
8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE pag. 11
9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNEpag. 11
9.1 PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE PRELIMINARE pag. 12
9.2 ISTRUTTORIA pag. 12
9.3 CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA pag. 12
10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA pag. 13
11. MISURE DI PROTEZIONE pag. 13
12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI pag. 14
13. SEGNALAZIONE ESTERNA pag. 15

1. PREMESSA: AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. PROMUOVE UNA CULTURA AZIENDALE ISPIRATA ALL'ETICA E ALLALEGALITÀ.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. (di seguito anche la "Società") si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell'Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottati dalla Società.

Il D. Lgs. 24/2023- che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) - disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La Direttiva Whistleblowing si è posta un duplice obiettivo: tutelare le persone che segnalano violazioni che si verificano all'interno di una determinata realtà organizzativa e rafforzare la legalità all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati.

RENDA s.r.l., quale soggetto destinatario degli obblighi imposti dalla nuova disciplina, in esecuzionedi quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023 ha adottato la presente Procedura.

La Procedura, redatta in conformità alle Linee Guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12/07/2023, integra, altresì, il Modello adottato dalla Società secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Essa è, pertanto, parte delle misure organizzative adottate dalla Società per la prevenzione dei reati previsti dallo stesso D.Lgs. 231/2001 e delle violazioni del diritto dell'Unione Europea o nazionale come previsto dal D. Lgs. 24/2023 e riflette le vigenti norme in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato Attraverso l'istituzione e l'invito all'utilizzo consapevole dei propri canali di segnalazione interna, AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. si propone di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o contrari a principi e regole prescritte nei propri modelli organizzativi, codici etici e politiche aziendali, tutelando al contempola riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Salvo quanto altrove previsto, ai fini della presente *Procedura*, ai sottoelencati riferimenti normativi e definizioni dovrà essere attribuito il seguente significato:

A) Canali di Segnalazione Interna: Canali di segnalazione interna istituiti da AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. per segnalarele Informazioni sulle Violazioni, la cui gestione è affidata al Responsabile della gestione delle segnalazioni.

B) Codice Privacy: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

C) Responsabile della gestione delle segnalazioni: Organo monocratico incaricato della ricezione e gestione delle Segnalazioni Interne per AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L.

D) Decreto Whistleblowing: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

E) D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

F) Direttiva Whistleblowing: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, come ivi definite

G) Divulgazione Pubblica: L'azione di rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

H) Facilitatore: Persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

I) AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. o Società: Società di diritto italiano denominata AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L., avente sede legale in Via Michelangelo, 12 - 92010 Siculuana (AG).

L) GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

M) Informazioni sulle Violazioni: Informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di

AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. con cui il Segnalante lavora, ha lavorato, intrattiene o ha intrattenuto rapporti giuridici o sia

entrato in contatto nell'ambito della sua attività professionale o lavorativa, nonché gli elementi volti ad occultare tali Violazioni.

N) Modello Organizzativo: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

O) Persona Coinvolta o Segnalato: Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna, nella Segnalazione Esterna o nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente

P) Persona Segnalante o Segnalante: Persona fisica che effettua la Segnalazione Interna, la Segnalazione Esterna o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Q) Segnalazione: Comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni

R) Segnalazione Anonima: Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

S) Segnalazione Interna: Comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata al Responsabile della gestione delle segnalazioni tramite i Canali di Segnalazione Interni previsti dalla procedura.

T) Segnalazione Esterna: Comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterna previsti dal Decreto Whistleblowing e messo a disposizione da ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing);

U) Soggetti Protetti: Tutti i soggetti che beneficiano delle misure di protezione ai sensi della Procedura, del Decreto Whistleblowing e delle Leggi Straniere Whistleblowing tra cui:

i) Segnalanti

ii) Facilitatori

iii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

iv) colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e con il quale hanno un rapporto abituale e corrente

v) enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel loro medesimo contesto lavorativo

V) Violazioni: i) violazioni delle leggi applicabili alla Società ii) violazioni di modelli organizzativi (ivi compreso il Modello Organizzativo di AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L., procedure, regolamenti, codici di condotta, codici etici e policy delle Società iii) azioni od omissioni che, anche al di fuori di quanto prescrittonel Modello Organizzativo, nel Codice Etico o nelle policy e/o procedure interne alla Società, possano comportare violazione dei diritti umani o danni ed effetti pregiudizievoli per la salute,

l'ambiente, la sicurezza o diritti e libertà fondamentali iv) ogni forma, minaccia o tentativo di ritorsione nei confronti del Segnalante.

Z) Violazioni Rilevanti: Violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto Whistleblowing a AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA S.M.V. DI CARO S.R.L.

AA) Modalità scritta analogica: il canale analogico che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, posta cartacea prevedendo il ricorso a lettere raccomandate, e che viene messo a disposizione dei Destinatari per l'effettuazione delle Segnalazioni,

AB) Procedura: la presente procedura;

AC) Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

AD) Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai seguenti Destinatari nell'ambito del Contesto Lavorativo:

- Lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è adottata conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione attraverso apposita comunicazione e sarà resa accessibile:

- presso le bacheche aziendali;
- in formato elettronico.

L'*iter* sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni e integrazioni della Procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ED ESCLUSIONI

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni, ossia i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e che consistono in:

a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

b) violazioni del Modello e del Codice Etico;

c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, le norme in materia di imposta sulle società;

f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto oltre le Violazioni sopra indicate anche le condotte finalizzate ad occultarne la commissione o le misure ritorsive adottate nei confronti delle Persone Segnalanti e e / o degli altri Soggetti Protetti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionale o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in razione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali nel seguito descritti:

- mediante canale interno;

- mediante canale esterno.

7. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società ha optato per il canale scritto analogico che prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione", previa presa visione dell'"informativa privacy".

Al momento della ricezione della segnalazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni provvederà alla fissazione dell'incontro entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne redigerà verbale dell'incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione.

Il verbale dell'incontro, la segnalazione con l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

Si mette altresì a disposizione del whistleblower il canale di segnalazione interno raggiungibile al seguente indirizzo web https://dentistadicaro.trusty.report

7.1 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede, circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il Segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi ma è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito o non conforme integrante una Violazione sulla base di elementi concreti. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

Si garantisce che in ogni caso tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti

a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.Lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

7.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Chi effettua la Segnalazione è incoraggiato a rivelare la propria identità, avendo garanzia della riservatezza della sua identità sia in base alla presente Procedura, sia in base al D.Lgs. 24/2023. In ogni caso, la piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni anonime ovvero quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinate, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione.

La protezione come prevista al paragrafo 13 si applica anche al Segnalante Anonimo che sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.Il Responsabile della gestione delle segnalazioni è un soggetto dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità nonché adeguatamente formato per la gestione delle segnalazioni.Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, il Responsabile della gestione delle segnalazioni fornirà immediata informativa all'ODV sulle segnalazioni ricevute nonché un rapporto periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni.

9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

9.1 Presa in carico e valutazione preliminare

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite la piattaforma informatica, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

Procede poi a verificare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del D. Lgs. 24/2023. All'esito, laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite la piattaforma informatica.

Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, ma non sia sufficientemente dettagliata, ad esempio per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni, la stessa potrà essere ritenuta inammissibile e il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne procederà all'archiviazione, salva la possibilità di formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

9.2 ISTRUTTORIA

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti segnalati. Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni, eventualmente anche attraverso il supporto di uno o più consulenti esterni, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Inoltre, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può sentire le persone menzionate nella segnalazione, ha accesso a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria e può acquisire dalle funzioni aziendali tutti gli elementi informativi necessari. Le funzioni aziendali coinvolte devono garantire piena collaborazione al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla procedura.

9.3 CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

All'esito dell'istruttoria il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto a fornire riscontro al segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di fondatezza, dovrà predisporre una relazione al Datore di Lavoro sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione. Darà riscontro al segnalante, comunicando di avere informato il Consiglio di Amministrazione per assumere i provvedimenti ritenuti necessari.

Il riscontro è fornito entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Responsabile della gestione delle

segnalazioni interne intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

È fatto salvo il caso in cui il segnalante manifesti il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

La rivelazione è inoltre consentita nei seguenti casi: (i) nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (ii) nell'ambito della procedura di segnalazione qualora la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In entrambi i casi la rivelazione è consentita unicamente a seguito dell'acquisizione del consenso del segnalante previa comunicazione in forma scritta delle motivazioni che rendono necessario il disvelamento. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché da parte della Società l'adozione di provvedimenti disciplinari.

11. MISURE DI PROTEZIONE

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi.

Per la definizione di 'ritorsione' si rimanda al paragrafo 2.

Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di

proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito indicati:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

Al segnalante, inoltre, sono riconosciute le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D. lgs. 24/2023.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio". Peraltro, non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e al D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Società.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

Titolare, persone autorizzate e responsabili del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:

- liceità, correttezza e trasparenza
- limitazione della finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza
- limitazione della conservazione
- integrità e riservatezza
- responsabilizzazione
- privacy by design e by default.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La tutela dei dati personali è assicurata al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione (di seguito "interessati").

Agli interessati è resa una informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione nel sito internet della Società, nella sezione denominata "Whistleblowing". Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene resa un'informativa ad hoc.

I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13. SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/2023 ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (raggiungibile all'URL https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/) utilizzabile nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Dott.ssa S.M.V. DI CARO S.R.L.
Via Michelangelo, 12-92010 Siculiana (AG)
Tel. 338/2764400
P. I.V.A.: 02444850842
De Sedfima Maria Vincenza Di Caro